

# REGOLAMENTO COMMISSIONI DI GARA

## 1) Oggetto e finalità

Il presente regolamento formalizza la fase di costituzione ed il funzionamento di tutte le Commissioni giudicatrici di gare le cui procedure prevedano la valutazione di una pluralità di elementi di tipo tecnico-economico e che esercitino quindi una discrezionalità tecnica nell'espletamento della suddetta funzione.

Il presente regolamento definisce i criteri di formazione della Commissione e le regole di trasparenza; persegue la piena autonomia di giudizio della medesima Commissione ed individua i mezzi idonei per l'espletamento dell'incarico, così da separare nettamente la fase di valutazione tecnica delle offerte da quelle decisionali (precedente e successiva alla gara) che restano di competenza di Automobile club Reggio Emilia (di seguito ACI - RE).

Il presente regolamento vale anche come espressione di principi generali di trasparenza, responsabilità ed autonomia, applicabili ad ogni tipo di gara, anche priva di elementi di valutazione discrezionale.

## 2) Composizione

Le Commissioni di gara sono nominate, secondo le norme tempo per tempo vigenti, con formale decisione dell'Organo Amministrativo di ACI – RE e potranno essere composte da soggetti interni o esterni all'organico di ACI - RE.

Il numero dei membri sarà dispari e non superiore a cinque.

La composizione dovrà essere tale da comprendere le professionalità di tipo tecnico ed amministrativo opportune in relazione alle caratteristiche della gara ed all'oggetto dell'affidamento; tali figure professionali saranno reperite prioritariamente all'interno dell'organico di ACI – RE, salvo ricorso a professionalità esterne, ove necessario, nel rispetto dei principi di competenza, trasparenza, professionalità e rotazione.

Il Presidente della Commissione sarà scelto ed indicato nella decisione, nel rispetto di quanto disposto all'art. 77 del D.lgs 50/2016.

I lavori della Commissione saranno verbalizzati da funzionario in possesso di idonea professionalità, che assume l'incarico di Segretario. Ove ciò risulti opportuno, presenzieranno ai lavori uno o più testimoni.

## 3) Incompatibilità

Fermo restando quanto indicato all'art. 2 , ognuno dei membri della Commissione avrà l'obbligo di segnalare tempestivamente le eventuali proprie situazioni di incompatibilità, secondo i principi vigenti in materia desumibili dall'art. 51 del codice di procedura civile, astenendosi dal partecipare ai lavori in ogni caso di conflitto di interessi.

Il Presidente della Commissione - o qualunque membro della medesima, ove i rilievi riguardino il Presidente – potrà sollevare d'ufficio una questione di conflitto di interessi relativo ad altro membro; su tali questioni si pronuncerà il Consiglio Direttivo di ACI - RE, confermando o sostituendo il membro incompatibile.

## 4) Autonomia

La Commissione opera con piena autonomia di valutazione rispetto ad ACI – RE ed a qualunque altro soggetto.

La Commissione non riceverà da ACI - RE o da altri indicazioni relative alla gestione della gara ed alle valutazioni di merito; salvo quanto desumibile dagli atti di gara; eventuali indebiti interventi saranno segnalati ai soggetti presenti presso ACI – RE, competenti per il controllo di legalità, ed in

particolare per quello disposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

L'eventuale revoca della nomina della Commissione potrà essere fatta solo con atto adeguatamente motivato e solo in precedenza all'inizio dei lavori della Commissione stessa con l'apertura delle offerte.

Ove uno o più membri vengano meno - per cause obiettive, per conflitto di interessi o per loro volontà - sarà provveduto alla sostituzione, nel rispetto dei criteri

di professionalità stabiliti; al momento dell'ingresso di nuovo membro, la Commissione dovrà ripetere le attività di valutazione di merito sulle offerte fino a quel momento compiute.

### **5) Regole e trasparenza**

Il lavoro della Commissione di gara è improntato alla massima trasparenza. Anche ove non espressamente previsto dagli atti di gara, la valutazione delle componenti dell'offerta passibili di discrezionalità tecnica sono precedute dalla determinazione dei criteri di valutazione, da effettuarsi prima dell'apertura delle offerte.

Per le decisioni non unanimi della Commissione vige il principio della maggioranza; in caso di messa ai voti non è ammessa l'astensione. Per le valutazioni di merito si procederà alla rilevazione della media aritmetica tra le votazioni dei membri della Commissione.

Le decisioni precedute da attività di interpretazione (quali quelle sulla esclusione o non esclusione di offerte irregolari) saranno sinteticamente motivate a verbale.

### **6) Poteri**

Ove lo richiedano la natura della gara o le problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione avrà potere di richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici agli uffici di ACI - RE, senza necessità di seguire la via gerarchica.

I funzionari dipendenti consultati dovranno fornire la piena collaborazione, nell'ambito delle proprie competenze e professionalità; su richiesta della Commissione potranno presenziare ai lavori funzionari di ACI - RE, a titolo di consulenza e senza alcun diritto di intervenire nelle valutazioni e decisioni della Commissione stessa.

Quando ciò risulti obiettivamente necessario, la Commissione potrà altresì disporre l'acquisizione di consulenze esterne, con oneri a carico di ACI - RE e senza sindacato della medesima.

### **7) Responsabilità**

Sussiste la piena separazione delle responsabilità tra l'Organo Amministrativo di ACI - RE e la Commissione di gara; ognuno dei due soggetti assume quindi la responsabilità di tutte e sole le decisioni assunte nell'ambito dei propri rispettivi poteri.

### **8) Ricorsi**

L'esame degli eventuali ricorsi presentati da concorrenti sull'esito della gara è di competenza di ACI - RE; potrà essere unicamente richiesta ai membri della Commissione attività di delucidazione circa le decisioni assunte e le relative motivazioni.

All'accoglimento del ricorso può seguire una delle seguenti attività:

- a) correzione del punteggio attribuito, ove il medesimo abbia carattere aritmetico;
- b) nuova valutazione di tutti i punteggi conseguiti dai vari concorrenti per la voce su cui è stato presentato il ricorso accolto, ad opera di diversa Commissione di gara, appositamente nominata, operante peraltro con i criteri di valutazione già definiti;
- c) ripetizione dell'intero procedimento di gara, ad opera di diversa Commissione.

### **9) Garanzie**

I dipendenti di ACI - RE sono esonerati da ogni vincolo gerarchico per ciò che concerne l'espletamento del mandato di membri o di segretari di Commissioni e ciò sia all'interno della Commissione in cui operano, sia nei confronti di ACI - RE.

Le decisioni assunte ed i voti espressi nell'ambito di tale mandato non possono essere valutati ad

alcun fine (disciplinare o di rendimento) e quindi non potranno in alcun caso essere motivo di vantaggio ovvero di pregiudizio per il dipendente.

Analogo principio si applica ai funzionari di ACI – RE. della cui collaborazione la Commissione si sia avvalsa ai sensi del precedente art. 6).

#### **10) Indennità**

Per l'intero iter della gara di appalto, al Presidente, a ciascun membro ed al Segretario della Commissione, può essere attribuito un corrispettivo forfetario, a titolo di indennità, nella misura di € 100,00 lordi.

Diverse determinazioni in merito al suddetto corrispettivo potranno essere motivatamente adottate, ove lo richiedano le particolari caratteristiche della gara stessa e/o la presenza di membri esterni.